

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 65 del 28 DICEMBRE 2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **DICIASSETTE E MINUTI UNDICI**, nella videoconferenza.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	NONNIS Roberto	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	SI	FORNARA Piergiorgio	CONSIGLIERE	SI
PAGANI Michele	CONSIGLIERE	SI	CERUTTI Emanuele	CONSIGLIERE	SI
PASTORE Maria Piera	CONSIGLIERE	SI	PASTORE Pier Luigi	CONSIGLIERE	SI
MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
VICARIO Diego	CONSIGLIERE	NO	CALDERONI Simone	CONSIGLIERE	NO
MORA Andrea	CONSIGLIERE	SI	FORNARA Andrea	CONSIGLIERE	SI
MANCA Mariano	CONSIGLIERE	NO			
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Valsesia Francesco Carlo, Beccaria Annalisa.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE SVOLTA MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

L'Assessore Beccaria Annalisa procede all'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- il Comune di Borgomanero è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 70-2680 con modifiche "ex officio";

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21 maggio 2020 questa Amministrazione, su richiesta formulata dalla ditta TE-SA SRL con sede in Borgomanero Via Resiga n. 21, volta alla variazione della distribuzione delle aree a parcheggio pubblico e verifica agronomica della situazione attuale delle aree catastalmente individuate al Foglio 26 mappali 1328-382-383, ha adottato il progetto preliminare di variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 dando atto che la stessa è assoggettata a VAS seguendo l'iter procedurale "j1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale – (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977)";

Verificato che la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata e gli elaborati di variante al PRGC sono stati pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 per 30 giorni dal 24 giugno 2020 al 24 luglio 2020 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ovvero nel periodo dal 10 luglio 2020 al 24 luglio 2020, non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

Verificato altresì che la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata e gli elaborati di variante al PRGC sono stati pubblicati sul sito web comunale ai sensi del D.lgs 152/2006 e secondo i disposti della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 per 60 giorni dal 24 giugno 2020 al 23 agosto 2020 e che in tale arco temporale non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

Rilevato che la deliberazione di adozione della Variante Parziale è stata trasmessa con nota prot. 0023245 in data 23 giugno 2014 alla Provincia di Novara, ad ARPA Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

Considerato che:

- con nota prot. 057590 del 20 luglio 2020, acquisita al protocollo comunale n. 026957 in pari data, l'ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ha trasmesso il proprio contributo in merito al progetto esaminato, ritenendo che la Variante Parziale n. 5 possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale strategica a condizione che:
 1. siano chiariti gli aspetti procedurali relativi alla modifica del vincolo,
 2. siano verificati gli aspetti relativi al carico antropico,
 3. venga individuata e realizzata una compensazione ecologica volta a ricostituire la porzione di bosco in trasformazione.
- con nota prot. 8670 del 27 luglio 2020, acquisita al protocollo comunale n. 028239 in data 29 luglio 2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli – ha trasmesso il proprio contributo in merito al progetto esaminato, ritenendo che la Variante Parziale n. 5 possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale strategica;

- con nota prot. 031543 del 26 agosto 2020 il professionista incaricato dal proponente la Variante Parziale n. 5 ha fornito le precisazioni richieste da ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – e tali precisazioni sono state altresì trasmesse con nota prot. 032063 in data 31 agosto 2020 alla Provincia di Novara;
- con nota prot. 23822 del 01 ottobre 2020, acquisita al protocollo comunale n. 038415 in pari data, la Provincia di Novara ha trasmesso il decreto del Presidente n. 127 del 18 settembre 2020 con il quale:
 - a) in merito alla classificazione della variante come parziale, per quanto riguarda la diversa distribuzione delle aree a parcheggio, di ritenere che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6 della L.R. 56/77, che sono correttamente riportate nella delibera di adozione; per quanto riguarda l’eliminazione del vincolo di area boscata imm modificabile di ritenere invece che la modifica della vincolistica non sia ammissibile con l’istituto della variante parziale, ai sensi dell’Art. 17, comma 5, lettera a);
 - b) di chiedere, riguardo alla classificazione, che
 - la delibera di approvazione espliciti che i prospetti numerici previsti dall’art. 17 della L.R. 56/77 non sono stati prodotti in quanto la variante non prevede modifiche quantitative;
 - la delibera di approvazione dia atto che, ai sensi dell’art. 17 c.5, lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all’atto dell’approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
 - c) di rammentare inoltre che le indicazioni derivanti dalle schede geologico tecniche (con particolare riferimento alle prescrizioni), se non già contemplate nella vigente normativa di piano, devono essere recepite nelle norme di attuazione delle singole aree oggetto di indagine;
 - d) in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovra comunali approvati, di ritenere, per quanto riguarda la diversa distribuzione delle aree a parcheggio, che la modifica proposta sia compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati a conoscenza di questa Amministrazione, a condizione che l’intervento in oggetto non incida in alcun modo sul fontanile presente ai margini dell’area, così come tutelato dal PTP all’art. 2.10 (comma 3,7) delle NTA, che ne dispone la tutela ed in particolar modo l’immodificabilità della testa per una fascia di 20 m e perlomeno sui primi 100 m di percorso;
 - e) in merito agli aspetti ambientali richiamare integralmente il contributo di Arpa Piemonte che riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, come indicato alla lett. d) capitolo 1.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
 - f) a titolo collaborativo di suggerire all’Amministrazione comunale di valutare attentamente le disposizioni derivanti dal PPR, in particolar modo le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (ppr), nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportato nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, che

sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

- l'organo tecnico comunale, nella seduta del 05 ottobre 2020, esaminati i pareri pervenuti ed il contributo degli enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, ha espresso il parere conclusivo come di seguito in sintesi riportato: "..... di non doversi procedere alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS – della variante parziale n. 5 al P.R.G.C. a condizione che la documentazione da predisporre per l'approvazione tenga conto dei contenuti del Decreto n. 127 del 18 settembre 2020, del Presidente della Provincia di Novara, di quanto riportato nel contributo dell'Arpa – Agenzia regionale per la protezione Ambientale, nonché delle indicazioni della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 06 ottobre 2020 la Variante Parziale n. 5 è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica –VAS;
- con note prot. 039843 e 039844 del 12 ottobre 2020, il professionista incaricato dal proponente la Variante Parziale n. 5 ha trasmesso documentazione progettuale aggiornata nel rispetto delle indicazioni di ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –, delle indicazioni della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella e nel rispetto di quanto indicato dalla Provincia di Novara con Decreto del Presidente n. 127 del 18 settembre 2020;

Considerato altresì che le modifiche di che trattasi si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che la Variante Parziale di che trattasi:

- non esplicita i prospetti numerici previsti dall'art. 17 della L.R. 56/77 in quanto non prevede modifiche quantitative;
- interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;

Visti i documenti urbanistico-ambientali che compongono la Variante parziale n. 5 – progetto definitivo predisposti dall'arch. Lamotta Massimo e dall'arch. Agazzone Elisa costituiti da:

- Elab. 1 – Documento tecnico di verifica assoggettabilità a V.A.S;
- Elab. 2 - Relazione illustrativa;
- Tav. P.1.0 – Planimetria delle Regole – Inquadramento;
- Tav. P.1.16 Planimetria delle regole: Foglio n. 26 scala 1:2.000;
- Tav. A.8.2 Dotazione di attrezzature e di servizi pubblici – ambito sud scala 1:5.000;
- Tav. A.8.2a Dotazione di attrezzature e di servizi pubblici – esistenti e previsti - ambito sud – nuclei antichi frazionali scala 1:5.000/1:1.000;
- Elab. 15b Azzonamento del P.R.G.C. con la sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica – settore sud scala 1:5.000;

Vista la relazione tecnico-descrittiva della classificazione dello stato d'uso attuale del suolo – Elab. 3 - predisposta dal dott. Locatelli Guido;

Vista la documentazione geologica - Elab. 4 -predisposta dal Dott. Geol. Bertani Mattia dal quale si evince, come dallo stesso confermato, che le indicazioni derivanti dalle schede geologico tecniche (con particolare riferimento alle prescrizioni), sono già contemplate nella vigente normativa di piano;

Vista la relazione di verifica sulla congruità delle nuove proposte urbanistiche alla zonizzazione acustica del territorio comunale - Elab. 5 – predisposta dal Dott. Ing. Donetti Gianluca;

Vista la L.R. 56/77;

Vista la L.R. 40 del 14 dicembre 1998;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Vista la D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977;

Sentita la Commissione Consiliare n. 3 nella seduta del 12 maggio 2020;

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui interviene il consigliere Pastore Pier Luigi. Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dell'Assessore Annalisa Beccaria, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Udito l'intervento del consigliere Pastore Pier Luigi, per il cui contenuto integrale si rinvia al verbale di seduta.

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione espressa per appello nominale dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 14
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 14

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare definitivamente, per le motivazioni sopra espresse, la variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti documenti urbanistico-ambientali redatti dall'arch. Lamotta Massimo, dall'arch. Agazzone Elisa, dal Dott. Geol. Bertani Mattia, dall'Ing. Donetti Gianluca e dal Dott. Locatelli Guido:
 - Elab. 1 – Documento tecnico di verifica assoggettabilità a V.A.S;
 - Elab. 2 - Relazione illustrativa;
 - Elab. 3 – Relazione tecnico-descrittiva della classificazione dello stato d'uso attuale del suolo;
 - Elab. 4 – Relazione geologico-tecnica e scheda monografica dell'intervento previsto di piano;
 - Elab. 5 – Relazione di verifica sulla congruità delle nuove proposte urbanistiche alla zonizzazione acustica del territorio;
 - Tav. P.1.0 – Planimetria delle Regole – Inquadramento;
 - Tav. P.1.16 Planimetria delle regole: Foglio n. 26 scala 1:2.000;
 - Tav. A.8.2 Dotazione di attrezzature e di servizi pubblici – ambito sud scala 1:5.000;
 - Tav. A.8.2a Dotazione di attrezzature e di servizi pubblici – esistenti e previsti - ambito sud – nuclei antichi frazionali scala 1:5.000/1:1.000;
 - Elab. 15b Azzonamento del P.R.G.C. con la sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica – settore sud scala 1:5.000;

2. di recepire le indicazioni formulate dalla Provincia di Novara espresse con Decreto del presidente n. 127 del 18 settembre 2020 pervenuto in data 1 ottobre 2020 prot. n. 038415;
3. Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 in quanto:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
4. di dare atto che la Variante Parziale:
 - non esplicita i prospetti numerici previsti dall'art. 17 della L.R. 56/77 in quanto non prevede modifiche quantitative;
 - interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
5. di dare atto che la presente variante per i suoi contenuti risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05 febbraio 2018;
6. di dare atto inoltre che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte ed al Ministero.

Il presente atto, stante l'urgenza, attesa la necessità di consentire interventi di riqualificazione del territorio, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con votazione per appello nominale con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 14
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 14

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è il geom. Morena Medina, istruttore geometra - Area Tecnica - Settore Urbanistico;
- che il procedimento ha inizio con la presente proposta;
- che il termine previsto del procedimento è il 31/12/2020 (salvo cause di forza maggiore);
- che l'Arch. Volpe Paolo, Dirigente dell'Area Tecnica, dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Roberto Nonnis

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 28/12/2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 19/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 28/12/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 19/01/2021 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 19/01/2021

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
